

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO**

**APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2022/2023 – REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE**

L'anno **duemilaventi** il giorno **sette** del mese di **Dicembre** alle ore **18:30** nella Sala delle adunanze previa l'osservanza delle formalità prescritte, vennero convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Funzione</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
MAFFONI GIANPIETRO	Sindaco	X	
MAGLI LAURA	Vice Sindaco	X	
EPIS FEDERICA	Assessore	X	
COLOSSI MIRKO	Assessore	X	
BULLA LUCA	Assessore	X	
LOMBARDI CARLO MARIO	Assessore		X

5	1
---	---

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale **Dott. Gianfranco Antonelli** che provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della adunanza, il Sindaco **Sen. Gianpietro Maffoni** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento sopra indicato.

N. 250 del 07/12/2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2022/2023 – REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEденZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la Proposta di Deliberazione n. 278 del Registro Informativo;

Premesso che:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Premesso, ancora, che l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 ai commi 1, 2, 3 e 6 testualmente dispone:

*Articolo 6 Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale*

*1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

*2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*

*3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale*

*limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*

*6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.*

Visto inoltre l'art. 6-ter del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, che testualmente dispone:

*Articolo 6-ter Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale*

*1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.*

*2. ... abrogato*

*3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.*

*4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.*

*5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.*

Verificato che:

- con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" e che detto Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173/2018 del 27.07.2018;
- le linee di indirizzo introdotte dal D.M.08/05/2018, all'articolo 2, comma 2.1, hanno precisato che la "dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile ..... Essa, di fatto, individua la "dotazione" di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte ... fermo restando che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente".
- per individuare la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima, occorre fare riferimento ai commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater dell'art.1 della legge 27.12.2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) che testualmente dispongono:  
*557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
  - a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;*
  - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Rilevato che l'art. 33 comma 2 D.L. 30 aprile 2019 n. 34 dispone:

“2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

Tenuto conto che il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità

assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni;

Vista la circolare del Ministero dell'interno dell'8.6.2020, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni;

Considerato che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni, intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

Rilevato che, è stato determinato il limite di spesa per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2020, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, pari ad € 447.149,23;

Rilevato che nell'anno 2020 si è conclusa la procedura per l'assunzione di n. 4 Istruttori Amministrativi Categoria C, mediante concorso pubblico, e che è stato possibile coprire detti posti in quanto i concorrenti vincitori hanno accettato l'assunzione;

Dato atto che l'assunzione dei quattro dipendenti di categoria C come sopra individuati rientra abbondantemente nel limite di spesa per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2020 determinato ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

Considerato che il Comune di Orzinuovi è in fascia F ed il valore soglia è compreso tra il 27% ed il 31%;

Rilevato che, per il 2021, il rapporto spesa di personale del rendiconto 2019 e entrate correnti anni 2017/2018/2019 è pari al 19,66% e pertanto al di sotto del valore soglia;

Verificato pertanto che, collocandosi al di sotto del valore soglia sulla base delle previsioni per il triennio 2021/2023, l'ente può incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato per assunzioni a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore a tale soglia, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

Verificato inoltre:

- tale incremento esplica i suoi effetti progressivamente con percentuali massime di aumento indicate dall'art. 5 del D.M. 17 marzo 2020 (per il 2021 ulteriori assunzioni per una somma aggiuntiva pari al 7% della spesa di personale 2018, per il 2022 ulteriori assunzioni per una somma aggiuntiva pari al 3% della spesa di personale 2018, per il 2023 ulteriori assunzioni per una somma aggiuntiva pari al 2% della spesa di personale 2018);
- in sede di prima applicazione e fino al 31.12.2024, il Comune collocato al di sotto del valore soglia, per il periodo 2020-2024, può ricorrere all'utilizzo delle facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti il 2020, in deroga agli incrementi massimi annuali (art. 5 comma 2 del Decreto 17 marzo 2020), fermo restando il limite massimo del valore soglia;

Dato atto che i resti assunzionali degli anni 2015/2019 ammontano ad euro 177.307,55=;

Precisato che l'art. 7 del D.M. 17 marzo 2020 stabilisce *"la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1 commi 557-quater e 562 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296"*;

Visto che la dotazione organica dell'Ente, intesa come *spesa potenziale massima* imposta dal vincolo esterno di cui ai commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater dell'art.1 della Legge

27.12.2006 n. 296 (finanziaria per il 2007) è pari a € 1.753.467,19= (spesa media triennio 2011/2012/2013);

Visto l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 che ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Visto il decreto del Ministro dell'intero 10 aprile 2017 "*Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019*" che per i Comuni aventi popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti fissa il rapporto medio dipendenti/abitanti in 1 dipendente ogni 158 abitanti (1/158);

Dato atto che, ai fini delle valutazioni circa il fabbisogno del personale di questo Comune, si è tenuto conto del fatto che applicando i criteri previsti dal decreto del Ministro dell'Interno 10.04.2017 (e tenuto conto che al 31.12.2019 questo Comune aveva n. **12.598** abitanti ed ha oggi n. **46** dipendenti in servizio di cui **9** a tempo parziale):

- il rapporto medio dipendenti/abitanti è attualmente fissato in 1 dipendente ogni 274 abitanti (1/274 anziché in 1/158) ben al di sotto di quello fissato dal citato D.M.;
- il Comune dovrebbe avere n. 80 dipendenti anziché i 46 attualmente in servizio (senza tenere conto del fatto che 9 dipendenti sono a tempo parziale);

Dato atto che, in accordo con i Responsabili di Area di questo Comune, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, si è provveduto a verificare ogni possibile revisione della struttura organizzativa dell'Ente e, contestualmente, l'eventuale presenza di personale in esubero;

Tenuto conto della consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente e degli obiettivi di performance organizzativa, dell'efficienza, economicità e qualità dei servizi offerti ai cittadini;

Tenuto conto della verifica effettuata per una possibile revisione della struttura organizzativa dell'Ente in accordo con i Responsabili di Area di questo Comune e accertato che:

- non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
- non emerge una concreta possibilità di un diverso utilizzo del personale e, quindi, di una possibile revisione della struttura organizzativa dell'Ente rispetto a quanto già approvato con deliberazioni di Giunta comunale n. 267 del 16.12.2019, n. 94 del 06.07.2020 e n. 266 del 16.11.2020;

Considerato il teorico fabbisogno di personale per il pieno assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Considerato che l'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 e s.m.i., in materia di lavoro flessibile, impone di non superare il 100% della spesa totale sostenuta nel 2009 per lavoro flessibile, per gli enti virtuosi in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale e per il Comune di Orzinuovi tale limite è quantificato in euro 20.492,64;

Considerato che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

- 1) abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dalla loro approvazione, per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art. 9 comma 1-quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113);
- 2) abbiano adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) che, per gli Enti Locali, ai sensi dell'art. 169, comma 3bis, del

Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 267, è unificato nel Piano Esecutivo di Gestione;

- 3) abbiano rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- 4) abbiano approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e art.91 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e lo abbiano comunicato mediante l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO;
- 5) abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- 6) abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- 7) rispettino gli obblighi previsti dell'art.9, comma 3 bis, Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, in materia di certificazione del credito;

Considerato che:

- nell'anno 2021 NON sono previste cessazioni di personale dipendente;
- nell'anno 2022 NON sono previste cessazioni di personale dipendente;
- nell'anno 2023 NON sono previste cessazioni di personale dipendente;

Rilevato che questo Comune, nel rispetto della citata normativa, nel 2021 può beneficiare dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative agli anni 2015-2016-2017-2018-2019, per un importo pari ad € 177.307,55;

Rilevato che per il triennio 2021-2022-2023, non è prevista tuttavia alcuna sostituzione di personale in quanto non vi è personale che cesserà dal servizio;

Dato atto comunque della capacità assunzionale effettiva per il personale a tempo indeterminato:

- per l'anno 2021 possibile incremento di spesa pari ad euro 283.904,73=;
- per gli anni 2020/2024 possibile utilizzo dei residui 2015/2019 pari ad € 177.307,55= come risulta da **allegato C** al presente provvedimento;

Ritenuto di approvare il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2022/2023, non prevedendo assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici (queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile di cui all'art. 9 comma 28 D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

Considerato che:

- il Comune di Orzinuovi non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che né dall'ultimo Conto Consuntivo approvato, relativo all'esercizio finanziario 2019 né dalla verifica degli equilibri di bilancio per l'anno 2020 emergono condizioni di squilibrio finanziario;
- le previsioni assunzionali contemplate nel Piano adottato con il presente provvedimento potranno essere attuate solo subordinatamente alla certificazione dell'effettivo rispetto dei vincoli normativi previsti e come sopra richiamati;
- come attestato da apposite certificazioni prodotte dai responsabili apicali dell'Ente agli atti dell'Ufficio Personale non risultano eccedenze di personale;
- il Piano triennale delle azioni positive del Comune di Orzinuovi 2020/2022 è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 266 del 16.12.2019;
- il bilancio consolidato, esercizio 2019 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 30.11.2020;
- la certificazione del rispetto delle condizioni previste dalla vigente normativa relative all'obbligo di certificazione del credito, è demandata al Responsabile Area Contabile in sede di apposizione del visto contabile al presente provvedimento;
- il Comune di Orzinuovi ha effettuato le comunicazioni previste dall'art. 1,

comma 508, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, come si evince dalla certificazione rilasciata dal Responsabile Area Contabile;

Dato atto che i Responsabili di Area hanno segnalato la necessità di assunzioni, e precisamente:

- Area Servizi Tecnici e Gestione del Territorio: di un Istruttore tecnico Geometra di Categoria C per il Settore Urbanistica-Edilizia Privata;
- Area Servizi Generali: di due Collaboratori Amministrativi di Categoria B3, di cui uno per il Settore C.E.D. e uno per il settore Cultura-Biblioteca;
- Area Servizi Finanziari: nessuna indicazione di nuove assunzioni;
- Area Servizi ai Cittadini: un profilo di Categoria C/D Settore Servizi Demografici e un profilo di Categoria B3 per il settore Servizi Demografici;
- Area Commercio, Attività produttive: di un Istruttore Amministrativo di Categoria C;

indicando come prioritarie le esigenze dell'Area Commercio, Attività produttive;

Dato atto che per il triennio 2021-2022-2023, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, non è previsto l'utilizzo degli istituti di lavoro flessibile;

Dato atto che l'organigramma dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio per le categorie protette di cui alla L. 12/03/1999, n. 68, come da situazione sotto indicata alla data del 31/12/2019:

N° lavoratori base di computo (art. 3): n. 30 (esclusa dirigenza, categorie riservatarie e con riproporzionamento del personale part-time)

• Numero lavoratori (base di computo art. 18)	n. 30
• Quota di riserva disabili	n. 1
• Quota di riserva art. 18	n. 0
• N. posizioni esonerate	n. 0
• N. disabili in forza (L. 68/99 art. 1)	n. 3
• N. categorie protette in forza (L. 68/99 art. 18)	n. 0
• N. di cui in forza al 17.01.2000	n. 0
• Quota esuberi articolo 18	n. 0
• N. scoperture disabili (L. 68/99 art. 1)	n. 0
• N. scoperture categorie protette (L. 68/99 art. 18)	n. 0
• Sospensioni in corso	Nessuna

Visto l'organigramma riportato nel dispositivo del presente atto nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna, con la previsione ed individuazione delle Posizioni Organizzative;

Dato atto che del contenuto del presente provvedimento è stata fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali in data 02.12.2020 (email delle ore 14,30), ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti n. 26, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso in data 05/12/2020;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. di regolarità tecnica espresso dal Vice Segretario generale dott. Gianfranco Antonelli e di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari Claudia Cucchi;

Dato atto che la presente deliberazione è stata predisposta in accordo con i Responsabili di Area di questo Comune e viene approvata su conforme proposta del Vice Segretario Generale, Dott. Gianfranco Antonelli;

Ritenuto che il presente atto rientri nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;



## DELIBERA

1-di approvare il **Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale** 2021/2023, come segue:

- a) la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1 commi 557 e seguenti della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 1.753.467,19;
- b) il possibile incremento di spesa per l'anno 2021, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17 marzo 2020, è pari ad € 283.904,73=;
- c) la somma relativa agli spazi assunzionali residui, non utilizzati nel quinquennio 2015/2019 ed utilizzabili per il periodo 2020/2024, ammonta ad € 177.307,55;
- d) la somma relativa al turn over previsto nel triennio 2021/2022/2023 è pari ad € 0,00 poichè non sono previste cessazioni dal servizio;
- e) a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
- f) a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, emergono situazioni di carenza di personale indicate nell'organigramma di cui al successivo punto come "posto vacante";
- g) l'organigramma dell'Ente, comprensivo dei posti occupati e dei posti vacanti di cui alla precedente lettera c) è quello risultante da **allegato B**;
- h) l'ente rispetta, per il triennio 2021/2023, sia la norma di cui al punto a) sia il calcolo della spesa per il personale a tempo indeterminato **allegato C** di cui all'art. 33 comma 2 D.L. 30 aprile 2019 n. 34 e al D.M. 17 marzo 2020 (decreto attuativo);
- i) nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2021/2023 si stabiliscono, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, in premessa esplicitati:
  - i.1) l'eventuale assunzione a tempo indeterminato riferito a posti che si dovessero rendere vacanti negli anni 2021, 2022 e 2023, al momento non prevista e non prevedibile;
  - i.2) non sono previste assunzioni negli anni 2021, 2022 e 2023 di personale a tempo determinato per far fronte ad esigenze straordinarie e temporanee nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia per un importo massimo annuo di € 20.492,64, pari al 100% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;

2-di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, determinata per l'anno 2021 in € 1.725.611,19=, anno 2022 in € 1.725.911,19=, anno 2023 in € 1.725.911,19 (nessuna assunzione prevista per gli anni 2021/2023 e comprese le assunzioni di personale a tempo indeterminato portate a termine nel 2020), rientra sia nei limiti della spesa di personale imposti dall'art. 1 commi 557 e seguenti della Legge 296/2006 e s.m.i. (spesa potenziale massima) e sia nei limiti imposti dall'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019;;

3-di approvare l'organigramma di cui al precedente punto 1 nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna ed i relativi dipendenti, compresa la previsione ed individuazione delle Posizioni Organizzative;

4-di precisare che l'eventuale modifica del **Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale** 2021/2023 in corso d'anno sarà possibile solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale e dovrà essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

5-di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente",

nell'ambito degli *"Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato"* di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

6-di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

Stante l'urgenza del presente atto

7-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D. Lgs. N.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Sen. Gianpietro Maffoni

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Gianfranco Antonelli

---

**Allegato alla Proposta di deliberazione di Giunta Comunale N° 278**

**SEGRETARIO GENERALE**

**OGGETTO :** OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2022/2023 – REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEденENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**  
(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Orzinuovi, lì 03/12/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
GIANFRANCO ANTONELLI / Lombardia Informatica S.p.A.

[ ] Si dichiara che la presente Delibera non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e non è pertanto necessario il preventivo parere di regolarità contabile.

Orzinuovi, lì \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
GIANFRANCO ANTONELLI / Lombardia Informatica S.p.A.

**Allegato alla Proposta di deliberazione di Giunta Comunale N° 278**

**AREA FINANZIARIA**

**OGGETTO :** APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2022/2023 – REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEденZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

(art. 49, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime parere favorevole riguardo alla regolarità contabile, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267,

Si dichiara che la presente delibera non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e non è pertanto necessario il preventivo parere di regolarità contabile.

Data 04/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Claudia Cucchi / INFOCERT SPA

**Deliberazione n. 250  
del 07/12/2020**

**OGGETTO**

**APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE  
2021/2022/2023 – REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE,  
RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEденZE DI PERSONALE E  
PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE**

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo ente, ai sensi art. 124 T.U.E.L., ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, il giorno 11/12/2020 e che ai sensi dell'art. 125 co. 1 del T.U. n. 267 datato 18 agosto 2000 la presente deliberazione viene comunicata ai Capigruppo in data 11/12/2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Gianfranco Antonelli / INFOCERT SPA

---

ORGANIGRAMMA con indicazione posti coperti e posti vacanti						
N°	area	settore	nominativo	profilo	Pos econ	Part-time
1	Area Servizi Tecnici e Gestione del Patrimonio	Responsabile d'Area - PO	Gianandrea Delindati	Istruttore Direttivo	D6	
2		Lavori Pubblici	Imerio Deldossi <i>VACANTE (1)</i>	Istruttore Direttivo <i>Istruttore Tecnico</i>	D6 <i>C</i>	
3		Patrimonio, Ecologia e servizi Tecnologici	Armando Marchini	Istruttore Tecnico	C4	
4			Roberta Pezzola	Istruttore Amministrativo	C5	70%
5			Giorgio Riccardi	Istruttore Tecnico	C5	
6			Vanda Tedoldi	Istruttore Direttivo	D6	70%
7			Tiziano Colombi	Operaio specializzato	B5	
8			Armando Sola	Operaio specializzato	B4	
9		Piermario Valsecchi	Operaio specializzato	B5		
10		Urbanistica-Edilizia privata	Sonia Cò	Istruttore Tecnico	C5	
11			Maura Gavazzoni	Istruttore Tecnico	C6	
12	Area finanziaria	Responsabile d'Area - PO	Claudia Cucchi	Istruttore Direttivo	D3	
13		Ragioneria	Carlotta Bettariga	Istruttore Direttivo	D6	
14			Alessandra Sala	Collaboratore Amministrativo	B4	50%
15			Daniela Turotti	Istruttore Amministrativo	C6	70%
16			Sara Idrissi Janati *	Istruttore Amministrativo	C1	
17			Francesco Martinuz *	Istruttore Amministrativo	C1	
18		Tributi	Anna Maria Lorandi	Istruttore Amministrativo	C5	70%
19	Mariella Moro		Collaboratore Amministrativo	B8		
20	Area Servizi ai Cittadini	Responsabile d'Area - PO	Cristina Previtali	Istruttore Direttivo	D2	
21		Settore Demografico	Gianfranca Cesareni	Collaboratore Amministrativo	B8	70%
22			Bianca Uberti *	Istruttore Amministrativo	C1	
23			Alessandra Feliziani	Istruttore Amministrativo	C3	
24			Lidia Gorlani	Collaboratore Amministrativo	B8	
25			Alice Martinetti	Collaboratore Amministrativo	B4	
			<i>VACANTE (1)</i>	<i>Collaboratore Amministrativo</i>	<i>B3</i>	
		<i>VACANTE (1)</i>	<i>Istruttore Amministrativo</i>	<i>C</i>		
26	Settore Sociali e Pubblica Istruzione	Mara Grandi	Istruttore Amministrativo	C4		
27		Valeria Tomasoni *	Istruttore Amministrativo	C1		
28	Area Servizi Generali	Responsabile d'Area - PO	Stefano Ottobri	Istruttore Direttivo	D4	
29		Settore Segreteria Generale	Giovanna Buccelli	Collaboratore Amministrativo	B8	
30			Barbara Regazzi	Istruttore Amministrativo	C4	
31			Rosalba Vai	Istruttore Amministrativo	C2	70%
32		Settore Personale	Giovanni Battista Simonini	Istruttore Amministrativo	C5	
33		Settore CED	Roberto Amighetti	Istruttore Direttivo	D2	70%
			<i>VACANTE (1)</i>	<i>Collaboratore Amministrativo</i>	<i>B3</i>	
34		Settore Cultura	Maria Grazia Ghirardi	Istruttore Direttivo	D6	
35			Francesca Quaranta	Collaboratore Amministrativo	B5	
			<i>VACANTE (1)</i>	<i>Collaboratore Amministrativo</i>	<i>B3</i>	
36	Protocollo e centralino	Paolo Cazzuli	Collaboratore Amministrativo	B4	90%	
37		Annalisa Viviani	Collaboratore Amministrativo	B6		
38	Area Commercio, Attività Produttive Agricoltura Sviluppo del Territorio e Sicurezza	Responsabile d'Area - PO	Gianfranco Antonelli	Vice Segretario	D6	
39		Commercio	Luisa Mondini <i>VACANTE (1)</i>	Istruttore Amministrativo <i>Istruttore Amministrativo</i>	C5 <i>C</i>	
40	Settore Polizia Locale	Comandante P.L.	Vittorio Paloschi	Comandante Agenti di P.L.	D5	
41		Agenti di P.L.	Anna Fava	Agente di P.L.	C4	
42			Daniele Guaschi	Agente di P.L.	C4	
43			Nicola Losi	Agente di P.L.	C2	
44			Marco Mariani	Agente di P.L.	C1	
45			Ivo Merlini	Agente di P.L.	C4	
46			Marco Zana	Agente di P.L.	C2	
	<i>VACANTE (2)</i>	<i>Agente di P.L.</i>	<i>C1</i>			

(1)= si tratta di posti che sono stati individuati dai Resp.di Area per la copertura nei tempi che la normativa consentirà e nel rispetto delle disponibilità di bilancio

(2)= si tratta di posto per il quale è stato concluso un concorso con rinuncia all'assunzione dell'unico vincitore

\*= sono i posti per i quali si è proceduto all'assunzione nell'anno 2020 a seguito di conclusione procedura concorsuale Istruttore Amministrativo

**CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI (ART. 33, COMMA 4, D.L. 34/2019 - D.P.C.M. 17/03/2020)**

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE DI GUNTA COMUNALE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

**Individuazione dei valori soglia - art. 4, comma 1 e art. 6; tabelle 1 e 3**

COMUNE DI	ORZINUOVI	AL 31/12/2019
POPOLAZIONE	12596	
FASCIA	F	
VALORE SOGLIA PIU' BASSO	27%	
VALORE SOGLIA PIU' ALTO	31%	

Fascia	Popolazione	Tabella 1 (Valore soglia più basso)	Tabella 3 (Valore soglia più alto)
a	0-999	29,50%	33,50%
b	1000-1999	28,60%	32,60%
c	2000-2999	27,60%	31,60%
d	3000-4999	27,20%	31,20%
e	5000-9999	26,90%	30,90%
f	10000-59999	27,00%	31,00%
g	60000-249999	27,60%	31,60%
h	250000-14999999	28,80%	32,80%
i	1500000>	25,30%	29,30%

**Calcolo rapporto Spesa di personale su entrate correnti - art. 2**

	IMPORTI	DEFINIZIONI
SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2019	1.762.182,23	definizione art. 2, comma 1, lett. a)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2017	9.749.674,95	definizione art. 2, comma 1, lett. b)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2018	9.780.043,14	
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2019	9.100.029,19	
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ANNO 2018	578.000,00	
<b>RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI</b>	<b>19,66%</b>	



## Raffronto % Ente con valori soglia tabelle 1 e 3

Caso A: Comune con % al di sotto del valore soglia più basso

	IMPORTI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2019	1.762.182,23	Art. 4, comma 2
<b>SPESA MASSIMA DI PERSONALE</b>	<b>2.420.617,26</b>	
INCREMENTO MASSIMO	658.435,03	

Incremento annuo della spesa di personale fino al 2024:

Fascia	Popolazione	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
a	0-999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
b	1000-1999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
c	2000-2999	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
d	3000-4999	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	29,00%
e	5000-9999	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
f	10000-59999	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
g	60000-249999	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
h	250000-14999999	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
i	1500000>	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE	VALORI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO <b>2018</b>	1.774.404,57	Art. 5, comma 1
% DI INCREMENTO ANNO 2021	16,00%	
INCREMENTO ANNUO	283.904,73	
RESTI ASSUNZIONALI ANNI 2015-2019	177.307,55	Art. 5, comma 2
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2020	461.212,28	

rend 2018 per 2020-2024

Controllo limite (\*):

PROIEZIONE SPESA DI PERSONALE ANNO 2021	2.235.616,85	DEVE ESSERE < O = A 0
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	2.420.617,26	
DIFFERENZA	- 185.000,40	

(\*) La spesa di personale dell'anno, comprensiva della capacità assunzionale consentita, non può superare la spesa massima art. 4, comma 1

Orzinuovi, 30.11.2020